

**Pensioni** - Servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri per periodo insufficiente alla maturazione della pensione ordinaria - Conseguimento della pensione privilegiata per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio - Maturazione del diritto al trattamento di quiescenza in relazione a successivo servizio prestato presso Ministero - Domanda di costituzione posizione assicurativa presso INPS per il servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri in funzione della valorizzazione della pensione ordinaria in godimento – Diritto - Insussistenza.

**Corte dei Conti – Sez. I Centrale – 18.11.2010 n. 635 – Pres. Piscitelli – Rel. Avoli – A. T. (Avv. Bonaiuti) – Inpdap – INPS (Avv. Caliulo).**

*Stante la natura non indennitaria della pensione privilegiata (riconoscibile solo nei casi di trattamento tabellare non ancorato ad una prestazione di lavoro dipendente retribuito, come per i militari di leva e per le pensioni di guerra) il cui ammontare è parametrato all'anzianità di servizio e alla misura delle retribuzioni, non sussiste il diritto del beneficiario a cumulare detto trattamento con l'apertura di posizione assicurativa INPS in relazione agli stessi anni, in funzione della valorizzazione di altro trattamento ordinario di cui sia in godimento, non potendo un periodo di attività lavorativa essere valutato due volte a fini pensionistici.*

FATTO - Il Sig. A. T. ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 29 gennaio 1956 al 28 gennaio 1965, non maturando l'anzianità per il trattamento ordinario, ma conseguendo la pensione privilegiata ordinaria a vita di 7<sup>a</sup> categoria tabella A per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Successivamente il medesimo ha prestato servizio presso il Ministero *omissis* dal 1 dicembre 1965 al 31 luglio 1990 ed ha quindi maturato il diritto al trattamento ordinario di quiescenza con una anzianità utile di 25 anni.

Con istanza del 18 novembre 2004 il Sig. T. ha chiesto che per il servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri si provvedesse a costituire la relativa posizione assicurativa presso l'INPS, da valorizzare successivamente per cumulo nella pensione ordinaria in godimento per il servizio ai *omissis*.

Il Ministero della difesa non ha accolto l'istanza, facendo presente che la pensione privilegiata ordinaria avente carattere reddituale “è stata effettuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 67 del d.p.r. 1092/73 sulla base dell'ultimo stipendio percepito nell'Arma dei

*Carabinieri*”. Pertanto il servizio militare prestato nell’Arma dei Carabinieri poteva essere riunito a quello prestato alle dipendenze del Ministero *omissis* solo dopo la refusione di tutte le somme erogate a titolo di pensione privilegiata ordinaria, previo accertamento da parte dell’INPS della tempestività della domanda.

Il Sig. T. attivava quindi il contenzioso giurisdizionale, concluso in primo grado dalla sentenza in epigrafe, negativa del diritto invocato.

Il 28 dicembre 2007 è stato depositato atto di appello, con le seguenti conclusioni *“Riconoscimento del diritto del ricorrente alla costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS per gli anni di servizio prestati nell’Arma dei Carabinieri e declaratoria del diritto alla consequenziale ricongiunzione di detti periodi contributivi con quelli del servizio”* prestato alle dipendenze del Ministero *omissis*.

Il 14 maggio 2010 si è costituito il Ministero della Difesa, osservando che *“il servizio prestato, sia esso di lunga ovvero di breve durata, incide sulle pensioni privilegiate, assumendo rilevanza in sede di determinazione dell’entità della pensione, dovendosi riaffermare il divieto di cumulo fra la costituzione della posizione assicurativa INPS e la pensione privilegiata, in virtù degli articoli 6 e 39 del d.p.r. 1092/73 secondo i quali <un periodo di attività lavorativa che sia valutabile secondo ordinamenti obbligatori diversi è valutato una sola volta in base all’ordinamento prescelto dall’interessato>”*.

Il 9 settembre 2010 si è costituito in resistenza l’INPS. L’INPDAP, con comparsa del successivo 17 settembre, ha posto in evidenza la propria estraneità, avendo ricoperto solo funzioni di ordinatore secondario della spesa.

Chiamata la causa in pubblico dibattimento all’odierna udienza, le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive tesi e conclusioni.

DIRITTO - L’oggetto del decidere è costituito dall’accertamento del diritto del Sig. A. T. a vedersi costituita la posizione assicurativa INPS per gli anni di servizio prestati nell’Arma dei Carabinieri per un periodo insufficiente alla maturazione della pensione ordinaria, ma con liquidazione del trattamento privilegiato.

In sostanza occorre valutare se per gli anni prestati nell’Arma il Sig. T. ha diritto sia alla pensione privilegiata, sia alla posizione assicurativa INPS da ricongiungere al trattamento ordinario successivamente venuto in essere in ragione di 25 anni alle dipendenze del Ministero *omissis*.

Il Collegio ritiene di dover dare una risposta negativa alle argomentazioni di parte appellante, confermando la sentenza *a quo* e non riconoscendo l’invocato diritto alla

posizione assicurativa, in presenza di trattamento privilegiato.

Innanzitutto va richiamato il principio generale per cui sussiste nel vigente ordinamento il divieto di doppia valutazione ai fini pensionistici dei periodi di attività.

Ne consegue che l'apertura della posizione assicurativa INPS sarebbe possibile se la pensione privilegiata dovesse assumere una posizione di autonomia ed indipendenza rispetto al servizio e dovesse riconoscere il suo unico presupposto nell'invalidità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Solo dunque se alla pensione privilegiata si attribuisse natura esclusivamente indennitaria sarebbe possibile "sganciare" la stessa dal servizio prestato, dalla sua durata, dall'ammontare delle retribuzioni percepite. Di conseguenza il trattamento privilegiato non valorizzerebbe gli anni di servizio a fini pensionistici, anni che quindi ben potrebbero dare origine alla posizione assicurativa INPS (con eventuali successive ricongiunzioni).

Tuttavia tale natura indennitaria della pensione privilegiata deve essere esclusa.

Giova ricordare che la natura indennitaria è riconosciuta solo nei casi di trattamento cosiddetto tabellare, allorché la pensione privilegiata è concessa senza il presupposto di una prestazione di lavoro dipendente retribuito (pensione ai militari di leva, pensioni di guerra ecc.). In tali casi la pensione privilegiata non assorbe il trattamento ordinario né si coordina con esso, in quanto insussistente per mancanza degli specifici presupposti.

Quando invece non ricorrano i particolari casi di trattamento tabellare (di per sé svincolato da un rapporto di lavoro dipendente retribuito), la pensione privilegiata perde la propria connotazione autonoma e va ad inserirsi nel sistema previdenziale complessivamente inteso.

Non può certo negarsi che la pensione privilegiata risponda anche e in ogni caso a logiche indennitarie per le invalidità subite.

Mentre però nel caso delle tabellari queste logiche assurgono ad elemento preponderante caratterizzante l'istituto, nell'ipotesi "ordinaria" (collegata cioè ad un rapporto di lavoro dipendente retribuito) esse concretizzano solo un elemento di determinazione del trattamento ordinario (o eliminandone la barriera degli anni minimi di contribuzione e/o incrementandone l'ammontare).

Nelle ipotesi non tabellari vige cioè il principio dell'assorbimento, tanto che il trattamento privilegiato non si somma all'ordinario, ma confluisce in esso, ovvero ne modifica alcune variabili in senso vantaggioso per il pensionato.

Nel caso del Sig. T. il servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri è stato di per sé troppo breve per dare origine alla pensione ordinaria. Il riconoscimento da causa di

servizio di infermità invalidanti e inabilitanti ha fatto in modo che venisse meno la preclusione temporale per il conferimento della pensione ed ha dato origine ad un trattamento il cui ammontare è stato parametrato comunque all'anzianità di servizio e alla misura delle retribuzioni.

Quindi l'elemento indennitario costituito dall'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'invalidità e dell'inabilità è andato a confluire nel trattamento ordinario, determinandone presupposti e condizioni di maggior favore.

Del resto il carattere non prevalentemente indennitario della pensione privilegiata è confermato dalla possibilità, ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza, che in sede civile venga chiesto un risarcimento maggiore per il danno biologico subito, ricorrendo le diverse e specifiche condizioni per l'azione civile.

Il bene protetto dalla pensione privilegiata è individuabile non solo e non tanto nella tutela dell'integrità della persona, quanto del diritto del lavoratore (e del pensionato) ad una retribuzione (e pensione) proporzionata quantitativamente e qualitativamente alle prestazioni svolte e sufficiente comunque ad assicurare una esistenza dignitosa.

Ne consegue il principio di alternatività fra pensione privilegiata e posizione assicurativa.

Come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 2/05/QM *“la ratio del beneficio della posizione assicurativa – che risale all'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 322 (sostanzialmente recepita nel d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092) ed agli articoli 57 e seguenti della legge 22 novembre 1962 n. 1646 – trae origine dall'esistenza di regimi previdenziali alternativi a quello generale dell'assicurazione obbligatoria dell'INPS e risiede nell'esigenza di ricostruire in quest'ultimo regime generale la posizione assicurativa del dipendente statale, qualora nell'ordinamento previdenziale dello Stato non si verificano i presupposti per il conseguimento del diritto alla pensione. Trattasi, in altri termini, dell'esigenza chiaramente ispirata ad una finalità di tutela sociale, che venga comunque assicurato un trattamento pensionistico al dipendente, il quale non abbia raggiunto l'anzianità utile per il conseguimento della pensione. La previsione connessa alla detta esigenza è cedevole qualora al dipendente sia stata conferita la pensione privilegiata, facendo venire meno, di conseguenza, l'obbligo per lo Stato di assumere a suo carico l'ulteriore onere, in aggiunta a quello relativo al pagamento della pensione privilegiata, della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS”*

In conclusione, la pensione privilegiata ordinaria assicura al beneficiario un

trattamento pensionistico che assorbe quello normale, confluendo in esso, valorizzando la durata del servizio, l'ammontare delle retribuzioni e l'entità della menomazione.

La pensione privilegiata non può cumularsi all'apertura di posizione assicurativa INPS (con riferimento agli stessi anni) perdurando la sua connotazione cosiddetta reddituale (comunque non indennitaria) in quanto legata ad un preesistente rapporto lavorativo di dipendenza volontariamente costituito e quindi anche al relativo trattamento economico retributivo.

Il convincimento decisorio di questo Giudice è sostanzialmente coerente con le statuizioni delle Sezioni Riunite, che hanno – con diffuse argomentazioni e puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali – stabilito in sede di risoluzione di questione di massima il principio in base al quale *“il militare in servizio permanente o continuativo che cessa dal servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, ma con diritto alla pensione privilegiata prevista dall'art. 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non ha diritto alla costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art. 124 dello stesso d.p.r.”*

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro mille per ciascuna delle tre Amministrazioni in giudizio (Ministero della Difesa, INPS ed INPDAP).

*(Omissis)*